



Bimestrale del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo

Spedizione in abbonamento postale 50% Bergamo

numero settimo - Dicembre 1995

L'avvocatura italiana dopo il congresso di Maratea

A distanza di oltre due mesi dal XXIII Congresso Giuridico - Forense, svoltosi a Maratea nei giorni 6-10 settembre 1995, ed al quale ha partecipato la delegazione bergamasca composta dagli avvocati Giacomo Fustinoni, Presidente dell'Ordine, De Biasi, Dolci, Bianca Maria Guizzetti, Guido Mazzoleni, Claudio Zilioli e dal sottoscritto, è utile effettuare una riflessione in merito.

Il Congresso ha avuto aspetti controversi, perché accanto ad elementi positivi, vi sono stati motivi di preoccupazione.

Tra questi ultimi va individuata, "in primis", la stessa organizzazione del Congresso, non solo da un punto di vista logistico (Maratea è una bella località, ma sicuramente ha creato molti disagi la distribuzione dei delegati su una vasta area e la difficoltà di accedere al Centro Congressi), ma soprattutto da un punto di vista metodologico e di contenuti: si è infatti riproposto il vecchio schema delle molte (troppe) relazioni che hanno occupato ben tre giorni, cosicché i veri temi del Congresso (lo sciopero dell'Avvocatura, l'unità della stessa, l'Organismo Unitario) sono stati compressi in non più di una giornata.

Tra gli aspetti negativi, inoltre, va compresa la decisione delle Camere Penali di ritenere

aurita l'esperienza dell'Organismo Unitario uscito dal Congresso Straordinario di Venezia, e di non partecipare allo stesso.

Tale scelta, ribadita poi al Congresso di Alghero, rappresenta, non solo a nostro giudizio, ma anche secondo molti avvocati penalisti presenti al Congresso come delegati ed iscritti alle Camere Penali, un grave errore che mina l'unità dell'Avvocatura recentemente realizzatasi con la costituzione dell'Organismo Unitario.

Tra i risultati positivi del Congresso va, invece, segnalato il fatto che tutte le altre componenti dell'Avvocatura hanno ribadito la piena validità del patto di Venezia, attribuendo legittimazione politica all'Organismo Unitario di cui è stato approvato lo statuto.

Quest'ultimo prevede, tra l'altro, che i delegati siano tutti eletti direttamente dall'assemblea degli avvocati, in sede distrettuale, con criterio di proporzionalità tra delegati iscritti agli albi e garanzie per le eventuali minoranze; che i componenti dell'Organismo Unitario vengano eletti dal congresso, il quale rappresenta perciò lo strumento di espressione della volontà politica dell'Avvocatura, con criterio proporzionale, su base distrettuale con la previsione di due membri per ogni distretto, e di membri ulteriori per i distretti con un maggior numero di iscritti.

Inoltre si è stabilita una incompatibilità generalizzata fra la carica di

componente dell'Organismo Unitario e qualsiasi altra carica istituzionale, compresa quella di Consigliere dell'Ordine.

Sono, come si vede, risultati importanti ottenuti attraverso un, talvolta acceso, ma sempre corretto dibattito sulle diverse opzioni, nel quale si può dire che siano prevalsi gli orientamenti più coraggiosi ed innovativi.

I delegati bergamaschi hanno dato il loro contributo nelle riunioni distrettuali e interdistrettuali alle quali hanno partecipato (nonché, quelli iscritti al Sindacato, nell'ambito dell'Assoavvocati) perché venissero perseguiti e raggiunti questi obiettivi: di ciò possiamo ritenerci soddisfatti.

Un ulteriore elemento di importante novità scaturito dal Congresso è che Bergamo ha potuto avere la sua rappresentanza nell'Organismo Unitario: infatti, il sottoscritto è stato eletto, unitamente all'avv. Tito Malaguti di Brescia, in rappresentanza degli avvocati iscritti agli Ordini del Distretto della Corte d'Appello di Brescia nella riunione svoltasi in questa città il giorno 7 ottobre 1995.

Questo è un riconoscimento significativo per il Foro bergamasco il quale, grazie anche all'attività ed

alla presenza a tutte le Assisi Nazionali svoltesi negli ultimi anni, si è meritato considerazione e rispetto da parte degli altri Fori, "in primis" quelli del nostro Distretto.

Non vanno, tuttavia, nascoste le difficoltà nelle quali si trova ad operare l'Organismo Unitario: in particolare quelle di natura organizzativa ed economica.

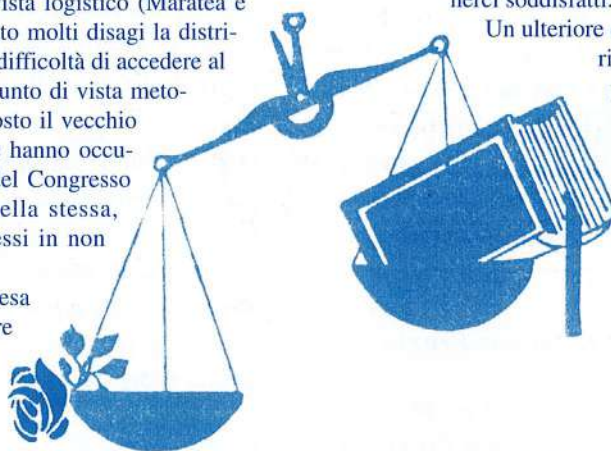
L'Organismo Unitario, per poter funzionare in piena autonomia, ha bisogno di una sede, di una struttura operativa, di personale: tutto ciò richiede di avere risorse economiche certe sulle quali poter contare.

Se questo non avverrà, qualsiasi altro discorso risulterà inutile e velleitario.

Noi crediamo che la scelta fatta a Venezia, e confermata a Maratea, di avere come unica rappresentanza politica dell'Avvocatura Italiana l'Organismo Unitario sia da confermare e da rafforzare.

Tuttavia, perché ciò si verifichi, sono necessari il massimo consenso da parte dei colleghi e la piena collaborazione da parte di tutti gli Organi dell'Avvocatura, dagli Ordini Forensi al Consiglio Nazionale Forense, con i quali devono esserci rapporti di collaborazione e non di inutile e controproducente competizione.

Avv. Pier Enzo Baruffi



Tempo di cambiamenti

Stiamo assistendo, ritengo, a notevoli cambiamenti; nella politica mondiale, in quella nazionale, in quella locale e, nel nostro microcosmo, anche nel sindacato ed in generale nel campo in cui operiamo.

Con la caduta del muro di Berlino, tanto per partire da molto lontano, è tramontata la politica dei blocchi; in campo nazionale stiamo assistendo a grandi e fondamentali mutamenti, incertezze ed interpretazioni contrapposte sull'opportunità dei due o dei tre poli; nel governo della nostra città vediamo accostamenti che si pensavano sino a ieri inattuabili e stridenti ed anche nel "pianeta giustizia" la funzione dell'avvocatura attraversa alti e bassi che ne mettono in dubbio le attribuzioni ed i poteri.

Chi opera in questo campo da una vita, ha potuto assistere a numerosi cambiamenti, ma mai come oggi vediamo dei veri e propri stravolgimenti sia da un punto di vista legislativo che da un punto di vista comportamentale.

Da tutte queste grandi novità, se vogliamo, però, che il ruolo dell'avvocatura non venga ulteriormente bistrattato, dovrebbe dedursi una sola grande inconfutabile certezza: l'importanza dell'unità della categoria e dell'Associativismo Sindacale.

Siamo giunti (o almeno sembrava fossimo giunti) a realizzare la tanto agognata unità dell'Organismo di rappresentanza ed ora le Camere Penali, pur rappresentate nell'Organismo Unitario, ne mettono in dubbio la univoca rappresentatività; anche l'unità, in campo nazionale, delle

Associazioni Sindacali non ha ancora trovato applicazione pratica.

A questi due fini dobbiamo tendere dando sempre più forza al Sindacato: ribadire l'indiscutibile univoca rappresentatività dell'Organismo Unitario (e fra i suoi membri è stato anche eletto il nostro Presidente uscente Baruffi) ed eliminare la dissennata esistenza di più Associazioni Sindacali (Assoavvocati e Federavvocati); a questo fine potremo arrivare solo ed unicamente se a Bergamo avremo un Sindacato forte e la forza del Sindacato dipende unicamente dal numero dei suoi iscritti.

Del Sindacato Provinciale Forense oggi fa parte, all'incirca, un iscritto all'albo su tre; è troppo poco per far sentire il peso delle nostre opinioni; dobbiamo raddoppiare il numero dei nostri iscritti.

Discutiamo liberamente quali siano eventuali nostre pecche, ma iscriviamoci in massa al Sindacato e partecipiamo alle

Assemblee per far sentire le nostre voci, per esprimere le nostre opinioni e le nostre critiche costruttive.

Da parte del Sindacato Provinciale Forense verrà assunto un preciso impegno: quello di operare onde giungere alla fusione fra Assoavvocati e Federavvocati; è questo d'altronde l'obiettivo che tutti da tempo vogliamo raggiungere ed a tal fine ci siamo sempre adoperati in questi ultimi anni.

Oggi abbiamo un rappresentante del nostro Foro sia nella Cassa Assistenza e Previdenza che nell'Organismo Unitario e questa è la dimostrazione che il nostro Sindacato ha saputo sempre muoversi nel senso giusto anche in campo nazionale; adesso tocca alla base fornire alla propria unica Associazione Sindacale Provinciale quella forza che le serve per proseguire in quella battaglia che stiamo conducendo da quasi 25 anni ed il 1996 avrà un unico slogan: raddoppiare gli iscritti e dare alle future assemblee, con la vostra presenza, quella vivacità che sino ad oggi non hanno mai avuto; dimostriamo dalla prossima assemblea del 1996, nel corso della quale verrà eletto il nostro direttivo (che eleggerà poi il nuovo presidente), che il nostro appello non cade nel vuoto, perché poi sarà inutile lamentarci del ruolo secondario nel quale oggi veniamo relegati; i nostri discorsi saranno "aria fritta", inutili lamentele e vuote dissertazioni che lasciano il tempo che trovano; diamo forza al Sindacato e solo così potremo far sentire la nostra voce a chiare note.

Ben vengano quindi gli appelli dei politici a ché non vi siano invasioni di campo, ma sarebbe necessario anche che i campi fossero ben determinati e disegnati onde fare sì che ognuno possa operare in totale indipendenza e con pari diritti e doveri.



Diritto e Rovescio

Periodico bimestrale del Sindacato Provinciale Forense fondato nel 1983.

Registrato al Tribunale di Bergamo al n. 30 R.S. al n. di ruolo 2004. Sede presso Sindacato Provinciale Forense - Pretura di Bergamo - Via Borfuro.

Direttore responsabile: Claudio Gualdi

Direttore: Lucio Piombi - avvocato

Redattori: Massimo Asdrubali - avvocato; Monica Baranca - prat. proc.; Pietro Bianchi - avvocato; Pier Alberto Biressi - avvocato; Nunzia Coppola Lodi - avvocato; Paolo Corallo - prat. proc.; Mario Giannetta - avvocato; G. Milesi Cacciamali - avvocato; Paolo Monari - proc. legale; Franco Offredi - avvocato; Antonio Roberti - proc. legale; Giorgio Rossi - proc. legale; Gabriele Terzi - avvocato -

Stampa SIGRAF - Calvenzano (Bg)

Il Direttore

L'avvocatura e il suo "Organismo"

Composizione dell'Organismo unitario previsto dallo Statuto approvato dal Congresso di Maratea

GIUNTA CENTRALE <i>Presidente:</i> Giovanni Mati <i>Vicepresidente:</i> Filippo Bonomonte e Adolfo De Bertolini <i>Segretario:</i> Renato Tobia <i>Coordinatori dei gruppi di lavoro permanente:</i> Antonio Giorgino, Piergiorgio Loi, Gennaro Improta, Alarico Mariani Marini e Rodolfo Bettiol		
Distretto	Avvocati eletti	Foro
ANCONA	Pericle Truja Carlo Moriconi	Ancona S. Benedetto del Tronto
BARI	Giacinto Calfapietro Vito Nanna Antonio Giorgino	Bari Bari Trani
BOLOGNA	Gilberto Gualandi Romano Veronesi Paolo Zucchi	Bologna Ferrara Parma
BRESCIA	Pier Enzo Baruffi Tito Malaguti	Bergamo Brescia
CAGLIARI	Piergiorgio Loi Marcello Mareu	Cagliari Nuoro
CALTANISSETTA	Umberto Cascino Bruno Grimaldi	Caltanissetta Enna
CAMPOBASSO	Renato Rizzi Antonello Di Pasquale	Campobasso Isernia
CATANIA	Vincenzo Di Cataldo Antonio Leonardi	Catania Catania
CATANZARO	Giovanni Tortorici Luigi Francesco Gliotti	Cosenza Catanzaro
FIRENZE	Corrado Bacci Enrico Cenzzati Giovanni Mati	Firenze Pistoia Prato
GENOVA	Antonio Pugliese Carlo Bertolotto	Genova Savona
L'AQUILA	Domenico Buccini Giuseppe Di Maira	Avezzano Teramo
LECCE	Cesare Mattesi Carlo Tatarano	Taranto Brindisi
MESSINA	Vittorio Fazio Antonino Di Biasi	Messina Patti
MILANO	Alberto Trapani Dario Baragiola Ermanno Canelli Antonio Labombarda	Milano Busto Arsizio Vigevano Monza
NAPOLI	Luigi Iosa Laura Perifano Fedelmassimo Ricciardelli Mario Romano	Napoli Benevento Avellino S. Maria Capua Vetere
PALERMO	Filippo Bonomonte Salvatore Marchese	Palermo Agrigento
PERUGIA	Alarico Mariani Marini Luca Giardini	Perugia Terni
POTENZA	Luciano Petruccio Mauro Finiguerra	Potenza Melfi
REGGIO CALABRIA	Natale Zumbo Francesco Napoli	Reggio Calabria Palmi
ROMA	Tommaso Manzo Carlo Martuccelli Renato Tobia Alberto Campegnani Carlo Frutti	Roma Roma Roma Velletri Rieti
SALERNO	Gennaro Improta Mario Rivellese	Nocera Inferiore Sala Consilina
TORINO	Marco Gay Claudio Massa	Pinerolo Cuneo
TRENTO	Adolfo De Bertolini Paolo Mirandola	Trento Rovereto
TRIESTE	Silvano Gaggioli Roberto Petiziol	Gorizia Udine
VENEZIA	Sandro Pagotto Rodolfo Bettiol	S. Donà di Piave Padova

I punti principali dello Statuto dell'Organismo Unitario

Il Congresso Nazionale Forense rappresenta l'avvocatura italiana a mezzo dell'organismo unitario (art. I); realizza la confluenza di tutte le componenti dell'avvocatura relativamente: - alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, - all'esercizio della professione, - all'amministrazione della giustizia, - all'attuazione dei principi costituzionali, - a quant'altro rientri nell'interesse dell'avvocatura (art. II); è costituito dai delegati degli ordini forensi eletti nelle assemblee circondariali degli iscritti negli albi degli avvocati e procuratori e negli elenchi speciali degli avvocati e procuratori di enti pubblici (art. III); è convocato, in via ordinaria, ogni due anni dall'organismo unitario (art. IV).



Il nostro Presidente Avvocato
Pier Enzo Baruffi eletto membro
 dell'Organismo Unitario
 dell'Avvocatura per il distretto di
 Corte d'Appello di Brescia insieme
 all'Avvocato Tito Malaguti di Brescia

Sono organismi permanenti ed emanazione del congresso: a) l'organismo unitario; b) la giunta centrale dell'avvocatura (art. VII); l'organismo unitario è la rappresentanza politica unitaria dell'avvocatura italiana e ne esprime gli orientamenti, opera in collaborazione con il CNF e con la Cassa di Previdenza, opera per l'applicazione e l'attuazione delle mozioni votate dal congresso e per lo svolgimento di tutte le attività di studio, di informazione, di comunicazione, di divulgazione, di intervento presso le istituzioni e presso gli organi politici che all'uopo siano necessari (art. VIII); mantiene con assiduità, direttamente o attraverso la giunta, i contatti con tutte le componenti istituzionali e associative della categoria (art. IX); la carica di componente dell'organismo unitario è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale Forense, di amministratore della cassa, di presidente del C.O. e di componente dei consigli dell'ordine circoscrizionali (art. X).

LIBERTA' e DIFESA

“**E**st lex nihil aliud, nisi recta et a numine tracta ratio, imperans honesta, prohibens contraria” (Cic., Phil. 11, 12, 28).

La legge di riforma, così ormai comunemente definita, della custodia cautelare è entrata in vigore.

Il cammino per-



corso per il raggiungimento del predetto risulta-

to è stato estenuante; i numerosi dissidi e scontri politici, le diatribe tra magistratura e avvocatura ed in particolare la protesta di quest'ultima categoria, attuata mediante una lunga astensione dalle attività processuali, sono la prova inconfutabile delle grandi difficoltà incontrate dall'intento riformatore.

Ciò che conta, comunque, è che la volontà di modifica in materia sia oggi divenuta legge dello Stato e che, finalmente, due situazioni di rilevanza costituzionale come la libertà del singolo ed il ruolo istituzionale di difensore inizino ad avere, rispettivamente, maggiore

tutela e più elevato riconoscimento.

Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale il più garantista principio accusatorio avrebbe dovuto, secondo l'opinione prevalente, sostituirsi all'ormai anacronistico, primordiale principio inquisitorio.

La realtà dei fatti, però, ha poi dimostrato che la nuova pagina codicistica è un vero e proprio “meticcio” con le sue espressioni accusatorie ma con, nascosti dietro le virgole e i punti, ancora elementi di carattere inquisitorio.

La legge della quale si discute rappresenta, di conseguenza, il primo risultato concreto della ormai pluriennale azione, condotta da giuristi, uomini politici, magistrati ed avvocati, rivolta alla realizzazione di un codice di procedura penale caratterizzato, in ogni sua parte, da un principio accusatorio puro, ossia libero da qualsiasi inquinamento di carattere inquisitorio. In tal senso agiscono le norme della nuova legge che vanno a riformare il delicato istituto delle misure cautelari ed apportano, altresì, modifiche al sistema processuale penale che lasciano trasparire una maggiore

considerazione ed importanza per il ruolo del difensore che, ancora attualmente, sta subendo notevoli mortificazioni.

Si è detto, si dice e si dirà che la nuova normativa non ha introdotto grandi e determinanti modifiche e che esprime un principio garantista “moderato”; a questa valutazione non si potrà che rispondere con una domanda: “data la attuale situazione politica, sociale, giudiziaria ed amministrativa, che cosa si poteva fare di più?”

Certo sono tanti, ancora, i fini da raggiungere allo scopo di realizzare un sistema processuale penale quasi-perfetto, poiché come tutti sappiamo la perfezione non esiste, ma determinante era cominciare; ora è necessario continuare.

E' inutile ricordare a tutti noi che il codice di procedura penale è la spina dorsale della giustizia penale e, come tale, continuo oggetto di esame al fine di essere eventualmente modificato in quelle parti che possano, nell'applicazione concreta, creare situazioni difficilmente conviventi con i principi dettati in materia, dalla nostra Costituzione.

Dott. Paolo Corallo

IMPRESA DI PULIZIE CLEAN - LUX

di Valoti Giuseppe & C. snc

Pulizia civile e industriale - banche - comuni - enti pubblici e privati - appartamenti e scale

NEMBRO - Via E. Talpino 25/D - Tel. 035/47.05.01

INTERVISTA ALL'AVV. GAETANO PECORELLA

Il 13 settembre 1995, presso il Golf Hotel Franciacorta di Paratico (Bs), si è tenuta l'Assemblea - Convegno della Camera Penale Distrettuale della Lombardia Orientale.

Si è trattato di una preziosa occasione di confronto su temi di particolare attualità, quali l'autoregolamentazione delle astensioni dall'attività processuale e la deontologia del difensore penale.

E' stata anche l'occasione di una breve intervista al Presidente dell'Unione delle Camere Penali, avv. Gaetano Pecorella, di cui si riporta il contenuto.

- Che significato ha, oggi, essere avvocati in una struttura, quella giudiziaria, che non sembra funzionare?

La risposta più immediata e più evidente è quella di cercare di far funzionare questa struttura e non approfittare della struttura che non funziona.

L'avvocato penalista difende interessi privati, ma nello stesso tempo è anche un soggetto che ha interesse affinché sia resa giustizia, laddove vi sono delle responsabilità penalmente rilevanti.

In una struttura che non funziona l'avvocato non serve e, quindi, è necessario contribuire al buon funzionamento della struttura.

- Venendo ai protagonisti della struttura giudiziaria, qual è, secondo lei, il principale difetto del Pubblico Ministero?

Il principale difetto del P.M. deriva, in realtà, dallo stato di ambiguità in cui è costretto a vivere dal nostro ordinamento: da un lato, è parte del processo; dall'altro, rivendica una sorta di imparzialità.

In sostanza, il P.M. tende a voler essere giudice più di quanto lo sia il giudice stesso.

Nel momento in cui il P.M. si presenta all'opinione pubblica come una specie di tutore della giustizia, come soggetto non legato a scelte politiche o valutazioni personali, finisce per pretendere una credibilità che non può né deve avere: il P.M. deve essere e operare come parte, e come tale presentarsi all'esterno.

- Il problema, quindi, non è di natura processuale, ma riguarda l'immagine pubblica del Pubblico Ministero e gli effetti di eventuali conferenze stampa ad indagini aperte?

Oramai, per fortuna, sempre più uomini di legge, politici ed anche magistrati affermano che il Pubblico Ministero deve parlare solo attraverso gli atti giudiziari.

Le conferenze stampa non devono essere patrimonio di una parte, che potrebbe determinare effetti molto dannosi con i suoi interventi pubblici, prima ancora che vengano esattamente chiariti i fatti.

Credo che sarebbe auspicabile l'imputazione dei danni a coloro che, imprudentemente, finiscono per determinare conseguenze negative, come, ad esempio, il crollo delle valutazioni di borsa o il discredito dell'onore della persona.

Ritengo doverosa la massima riservatezza su ogni fatto che possa danneggiare una persona, prima e al di fuori di un giudizio defini-

tivo.

- E il principale difetto dell'avvocato?

Tra i principali difetti dell'avvocato penalista vi è quello di una carente preparazione di tipo tecnico, nel senso che oggi il difensore non può più essere soltanto l'avvocato che partecipa alla discussione finale e che, grazie ad una buona oratoria, risolve il caso.

L'avvocato penalista oggi deve imparare a fare le indagini, a condurre un esame secondo certe regole.

Questo è un difetto difficilmente risolvibile e richiede un grosso sforzo di adeguamento della cultura professionale; d'altra parte esso risale, per molti avvocati, a un'epoca precedente al nuovo codice.

Un altro difetto in qualche modo collegato al primo è quello relativo alla carente capacità di organizzazione degli studi professionali. In altri paesi gli studi hanno assunto le caratteristiche di vere e proprie aziende, con decine di professionisti.

Oggi l'avvocato italiano lavora ed opera ancora in modo un po' anarchico, individualista e soprattutto non ha ancora abituato il cliente a rivolgersi allo studio e non al singolo professionista.

Nei processi di rito accusatorio è indispensabile la costante presenza dell'avvocato, e quindi lo studio legale deve essere organizzato in modo che l'avvocato non manchi alle udienze.

Oggi si rischia che ai processi partecipi attivamente solo il P.M., perché l'avvocato non riesce a seguire tutte le udienze, riducendo il suo ruolo alla mera discussione finale, che, nel nuovo rito, è il momento meno rilevante.

- Può raccontare un episodio rilevante della sua vita professionale?

E' un episodio che si lega all'eterno problema se l'avvocato deve sempre difendere il proprio cliente.

Si trattava di un giovane particolarmente disgraziato, handicappato e vittima di una serie di disgrazie di natura sociale e personale, accusato di aver ucciso, soffocandolo, un ragazzino, anch'esso assoggettato ad una situazione familiare terribile.

La mia convinzione era che si trattasse di una persona innocente, cosicché lo difesi in modo particolarmente appassionato, ottenendo l'assoluzione.

Un anno dopo ebbe a ripetere lo stesso gesto su altra vittima, fu colto sul fatto e confessò anche il primo episodio.

Questa vicenda mi colpì moltissimo e mi ricorda sempre che l'avvocato può contribuire anche a non fare giustizia.

Tuttavia la soluzione non può che essere nel senso che ciascuno deve fare la propria parte: il P.M. accuserà l'imputato, il difensore rappresenterà gli interessi del proprio assistito e poi sarà il giudice a decidere.

Dott. Proc. Antonio Roberti



Idee a rovescio

a cura di Bracotone

Atti osceni

Cambierei "atti osceni in luogo pubblico" con "atti intimi in luogo pubblico". Far l'amore non è un atto osceno. E' un atto intimo. Pensateci. Ma la mia idea mi sembra giusta.

La cauzione per le spese di lite

Non ditemi che sono un conservatore (però, ebbene sì, lo confesso, sono un conservatore). Io reinserirei nel codice la cauzione per le spese di lite. E' una norma che c'era, e che è stata abolita tempo fa da una delle tante "novelle".

In pratica funzionava così. Se la parte avversa non mi dava garanzia, in caso di sua soccombenza, di potermi rimborsare le spese di lite, io ero autorizzato a chiedere al Giudice che le ordinasse di depositare una congrua cauzione. Avveniva di rado. Di solito a Agnelli nessuno chiedeva la cauzione. Ma neppure a un imprenditore così così. E neppure a gente povera. Ma al disgraziato ricattatore speculatore, ad arte nullatenente, che ti citava tanto per cercare di estorcerti qualcosa, sì, a quello sì. E il Giudice spesso accoglieva la domanda, e, se la cauzione non era pagata, la causa era bellefinita. Perché la norma non esista più, in questi anni di garantismo è facile capire. Però un pensiero al problema, fossi il Legislatore, lo darei. In fin dei conti vi sarebbero motivi di giustizia per chi, pur vincitore, non riesce, come è in moltissimi casi, a recuperare le spese.

Il carcere per debiti

Sì, avete indovinato. Lo vorrei di nuovo, com'era in tempi poi non troppo lontani. Il non pagare un debito è un illecito, e qualifica un reato, talvolta, come la truffa o la appropriazione indebita. Perché non rinchiudere il debitore?

Magari per poco e in luogo accogliente, ma rinchiuderlo. Una pena così potrebbe indurre parecchi a essere più onesti. E forse diminuirebbero gli odiosi recuperi crediti.

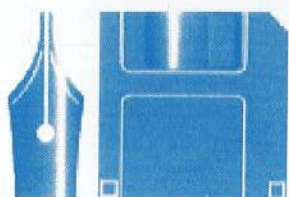
Un Futuro Online anche per gli avvocati!

Negli ultimi tempi, la parola che pare permeare gran parte delle conversazioni e dei titoli dei giornali è "Internet", vale a dire una potenzialità di comunicazione immensa, in grado di mettere in contatto tra loro privati, professionisti, aziende, associazioni nazionali ed internazionali, di aprire, insomma, la classica... finestra sul mondo!

E' davvero affascinante, pensare che stando comodamente seduti a casa propria si possano avere informazioni a tutto campo, conoscere in anteprima le prime pagine dei giornali, vedere spezzoni di film, fare shopping, fare operazioni bancarie... Devo dire che le mie iniziali titubanze e perplessità per l'informatica, che pure avevo, sono state in gran parte abbandonate nel corso degli anni, anche grazie alle spinte di mio fratello Vincenzo che nel 1985 mi convinse di acquistare il primo computer; se qualche remora potevo ancora avere, essa ha ceduto ora definitivamente il passo alle considerazioni sulle utilità e sui vantaggi che la tecnica è in grado di fornire proprio in ambito lavorativo.

Anche nella nostra professione, quindi, il computer sta ormai diventando indispensabile e, soprattutto per i giovani colleghi, diventerà certamente uno strumento di lavoro fondamentale, garantendo collegamenti diretti con banche dati (Corte di Cassazione, Pubbliche Amministrazioni, Camere di Commercio), archivi, o altri studi professionali. In quest'ultimo caso, sarà così possibile far pervenire direttamente ai colleghi atti, scritti, o qualsiasi altro documento, nonché discutere in tempo reale di problematiche giuridiche, anche contattando avvocati stranieri, al costo di una telefonata urbana!

Avv. Nunzia Coppola Lodi



Ufficioinforma

FORNITURE PER UFFICIO

ACCESSORI ORIGINALI PER COMPUTER E STAMPANTI LASER DI TUTTE LE MARCHE

VIA ROMA, 12 - 24044 DALMINE BG - TEL. 035/564073 - FAX 564229

Dove vai Italia?

Il paese attraversa un momento di crisi, ai massimi livelli e particolarmente nell'amministrazione della giustizia.

La sentenza d'appello per l'omicidio Calabresi viene pronunciata dopo 23 anni da quel tragico evento.

Per la bomba di piazza Fontana (12 dicembre 1969) e perciò quasi a distanza di 30 anni pare che le indagini debbano riprendere da capo.

Andreotti che è stato 7 volte presidente del Consiglio e 22 volte ministro è sul banco degli imputati a Palermo sotto l'accusa di essere stato un mafioso, un affiliato della Piovra.

Il processo durerà alcuni anni: se Andreotti sarà assolto avremo la dimostrazione che l'accusa era infondata e che il denaro dei contribuenti è stato sprecato, se sarà condannato, avremo la conferma di essere stati governati per decenni dalla mafia...

Onino Di Pietro si è ritirato.

Ora imperversa Salomone: un altro giudice protagonista. Circa 300 interviste in 2 mesi.

Interrogatori, anche

domenicali, in località tanto segrete da richiamare decine di giornalisti...

Chissà se i giudici di Brescia si ricordano che nel 1993 sono state commesse a Brescia 161 rapine di cui 151 ad opera di ignoti mentre per quanto riguarda i furti ne sono stati denunciati 14.529 e 14.392 sono risultati ad opera di ignoti (il 98,4%).



E veniamo al Parlamento.

Tacito diceva che le leggi abbondano negli stati corrotti. Orbene la produzione normativa del nostro Parlamento è stata nei primi sei mesi dell'anno, di 50 kg. di leggi e di regolamenti: 128 mila pagine, una media di 150 al giorno.

Un record? No è la prassi. In Italia esistono qualcosa come 200 mila leggi, contro le 6-8 mila delle altre nazioni europee.

Bisogna sfoltire la selva legislativa che strozza l'amministrazione.

E adesso mi fermo perché mi viene da vomitare.

Avv. Giovanni Riva

Concordato di massa

Irrelevanza agli effetti contributivi di natura previdenziale

La nostra Cassa di Previdenza, già prima della conversione in legge del decreto sul cosiddetto concordato di massa, aveva comunicato a tutti i presidenti dei Consigli dell'Ordine che l'interpretazione più accreditata propendeva per la neutralità dell'adesione al concordato di massa ai fini dei contributi previdenziali dovuti ad enti diversi dall'INPS.

I dubbi, sollevati dalla commissione legislativa permanente della Cassa, sono stati risolti in favore di detta interpretazione, che ha avuto l'avallo del ministro delle Finanze, sia in via informale sia in sede parlamentare.

Dal resoconto dei lavori parlamentari del 18 ottobre risulta che l'on. Nicola Bono ha invitato "il Governo a chiarire se l'accertamento con adesione debba ritenersi non efficace ai fini previdenziali per i professionisti iscritti a casse di previdenza autonome" e che il ministro delle Finanze, Augusto Fantozzi, ha precisato "che l'attuale disciplina corrisponde a quanto esposto dall'onorevole Bono".

Avv. Carlo Dolci

PANCROMATIC

macchine e accessori per ufficio

AGENZIA Gestetner per Bergamo e provincia

FOTOCOPIATRICI - TELEFAX - RILEGATORI - FOTOSTAMPATORI - STAMPANTI LASER

PRODOTTI MULTIFUNZIONALI - MOBILI UFFICIO - ASSISTENZA TECNICA

via Suardi, 6 - Bergamo - Tel. 035/230.750

IL DIRETTORE



Caro Direttore,
il tempo delle certezze sembra finito ed in questo momento, nel quale Giudici ed Avvocati tornano sui banchi di scuola per apprendere i segreti dei nuovi riti e le città vengono stravolte da politiche "particolari", non si può non riconoscere l'attualità di un pensiero espresso da Cesare Beccaria: "Una sorgente di errori e d'ingiustizie sono le false idee d'utilità che si formano

i legislatori. Falsa idea d'utilità è quella che antepone gl'inconvenienti particolari all'inconveniente generale, quella che comanda ai sentimenti invece di eccitargli, che dice alla logica: servi. Falsa idea di utilità è quella che sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente o immaginario o di poca conseguenza, che toglierebbe agli uomini il fuoco perché incendia e l'acqua perché annega, che non ripara ai mali che col distruggere".

Avv. Massimo Asdrubali

Cesare Beccaria non ha certo necessità di riconoscimenti di attualità. Non è uomo del suo tempo, ma di tutti i tempi.

Caro Direttore,
con l'entrata in vigore del Giudice di Pace e del Nuovo Processo Civile nascono in continuazione dubbi in ordine all'interpretazione e alla pratica applicazione delle nuove norme. Ritengo possa essere utile invitare i colleghi a segnalare al giornale quei casi concreti in cui (soprattutto in udienza) si siano posti particolari problemi, indicando le soluzioni date di volta in volta.

Il materiale raccolto potrebbe poi essere ordinato per temi e fatto oggetto di discussione o commento sui prossimi numeri, magari anche con la collaborazione di qualche magistrato.

Augurandomi che la proposta riscontri interesse ed adesione Ti ringrazio per l'ospitalità e Ti porgo i miei migliori saluti.

Avv. Pietro Bianchi

Caro Vice Presidente,
la Tua proposta, oltre ad essere interessante, è anche estremamente utile per tutti gli operatori del diritto. Ritengo, di conseguenza, che susciterà l'interesse e l'adesione da Te auspicati. Il caso concreto è il modo migliore per conoscere il significato e la portata di una norma.

Caro direttore,
voglio esporre una procedura semplice che consente di rivolgersi subito al magistrato per il recupero di un credito da nota

spese, senza passare attraverso la liquidazione del Consiglio dell'Ordine.

L'idea è quella di separare il recupero delle spese e dei diritti di procuratore da quella degli onorari.

Infatti il parere del Consiglio dell'Ordine è richiesto dall'art. 636 c.p.c. unicamente per gli onorari, mentre per i diritti di procuratore e per le spese ciò non è richiesto in quanto essi sono determinati in base a tariffe obbligatorie.

I diritti di procuratore, infatti, sono fissi in base allo scaglionamento di valore della pratica; la loro determinazione è quindi automatica.

Le spese sono determinate in maniera fissa perché derivano dalla legge (diritti di autentica, bolli, ecc.) oppure sono determinate tramite tariffe obbligatorie (costo di notifica) o disciplinate preventivamente dal Consiglio dell'Ordine (costo del messaggio telefax, costo delle fotocopie, costo della scritturazione degli atti, ecc.)

Il Giudice pertanto ha il potere di pronunciare un provvedimento monitorio unicamente sulla presentazione della procura scritta (che serve a dimostrare per iscritto il conferimento dell'incarico professionale) e della nota spese.

Il Giudice ha poi il potere di chiedere ulteriore dimostrazione per assicurarsi che l'attività descritta nella parcella sia stata effettivamente svolta; e questo sarà possibile esibendo la velina degli atti, le copie dei verbali ecc.

E' bene che nel ricorso venga chiaramente precisato che la domanda è proposta unicamente per le spese e per i diritti di procuratore con espressa riserva di ripetere gli onorari in diverso e separato giudizio.

In presenza di acconti, ove non vi sia stata imputazione degli stessi, nulla vieta che i ricorrenti imputino gli stessi alla voce "onorari".

L'azione di recupero di questi ultimi potrà poi essere fatta o con giudizio di cognizione separato o con giudizio monitorio, previo parere del Consiglio dell'Ordine, o a mezzo dello speciale procedimento in camera di consiglio.

Avv. Gabriele Terzi

Ritengo estremamente interessante per tutti noi la Tua comunicazione e la strada che suggerisci di seguire; è evidente che sarà poi più facile, dopo aver obbligato il cliente al contatto, vedere di chiudere l'intero recupero.

Caro direttore,
desidero evidenziare una situazione di grave disagio e difficoltà che tutti i colleghi che operano nel campo del diritto di famiglia ben conoscono.

Mi riferisco al lungo lasso di tempo (non meno di sei mesi) che intercorre tra il deposito del ricorso per separazione giudiziale e l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi.

Ciò si verifica da quando il Dr. Brignoli è passato a dirigere la Procura presso il Tribunale e non sembra che la situazione sia destinata a migliorare nonostante sia subentrato il Dr. P.M. Galizzi.

Attualmente, il calendario delle udienze presidenziali è già saturo fino ad aprile.

Per le consensuali, invece, i tempi sono quelli di sempre (due

RISPONDE

mesi / 2 mesi e mezzo).

Tutti sappiamo che quando si deve percorrere la via della separazione giudiziale, i coniugi vivono situazioni assai difficili e a volte drammatiche (pesantissime convivenze, violenze fisiche e psicologiche, sottrazione di beni, ecc.), con gravissimo e a volte irreparabile pregiudizio.

Allora, io mi chiedo: non è proprio possibile fissare le udienze presidenziali nelle separazioni giudiziali entro tempi assai più brevi di quelli attuali?

Mi rendo conto delle difficoltà dei nostri Magistrati ad aumentare il numero delle udienze settimanali dedicate a questa materia, ma forse, fermo restando il numero delle udienze, è possibile modificarne il calendario. Per esempio, le consensuali potrebbero essere fissate anche a lunga scadenza e concentrate in apposite e limitate udienze mensili (come già si fa per i divorzi congiunti), per lasciare più spazio alle giudiziali; probabilmente, per queste ultime ci sarebbero tempi di attesa molto più brevi.

E' vero che la trattazione delle separazioni giudiziali è molto impegnativa e pesante anche per i giudici, ma si tratta di un periodo di emergenza, dal quale tutti si augurano di poter uscire presto.

D'altra parte, l'attuale situazione crea spesso la necessità di presentare ricorsi per ottenere provvedimenti d'urgenza (per il riconoscimento immediato di un assegno, per la regolamentazione delle visite ai figli ecc.) e, in tal caso, si grava il calendario di altre pesanti e urgenti udienze che potrebbero essere evitate se i tempi per le udienze presidenziali fossero meno lunghi.

Confido che il Sindacato si interessi a questo problema, che non mi pare di poco conto, e se ne faccia portavoce presso i nostri magistrati.

Avv. M. Cristina Scandurra

Le Tue osservazioni, proposte e considerazioni non possono che essere condivise da tutti quei colleghi, e sono tanti, che operano nel campo del matrimoniale; l'auspicata, più celere fissazione dell'udienza di comparizione parti andrebbe soprattutto a giovamento dei minori che sappiamo essere il principale oggetto di tutela nella "ratio" di tutta la legge che disciplina la materia.

Sarebbe sicuramente opportuno che anche il nostro Sindacato si muovesse onde raggiungere il fine da Te auspicato; se ne parlerà sicuramente in Direttivo.

Caro Direttore,
secondo me certe operazioni giudiziarie proprio non vanno.
Oggi ti parlo del sangue.

In Italia vi sono molte Aziende che lavorano il sangue creando emoderivati. Sono prodotti utilissimi, perché, se mancassero, il malato potrebbe defungere.

Orbene. Alcuni Giudici, in questi ultimi tempi, con azioni da commandos, hanno sequestrato presso varie Industrie le sacche contenenti emoderivati assumendo che questi sono infetti e pericolosi.

Grande rilievo sui giornali e alla televisione, scan-

dalo, allarme in tutta Italia.

Poi, dopo qualche giorno, la notizia scompare dalle cronache. E perché? Perché tutto è risultato regolare, e la regola, come si sa, non fa notizia.

Ti pare giusto? Credo di no, anche perché il cittadino confonde, e quando si parla di sangue pensa subito che siano coinvolti i donatori italiani (tra i quali ci sono anch'io), che sono invece gente sana, generosa, controllata, che regala sangue assolutamente puro e che nulla ha a che fare con le Case Farmaceutiche.

Perdona lo sfogo, ma la prudenza e la smentita, in questi casi, sarebbero proprio necessarie.

Avv. Pier Alberto Biressi

E' ormai risaputo che ciò che conta è che l'opinione pubblica sappia dell'esistenza di "grosse" inchieste. Non fa notizia, invece, che i risultati di queste "big" indagini siano inesistenti ovvero molto ma molto ridotti rispetto alle aspettative.

Caro Direttore,

ti segnalo l'interessante sentenza n. 144/95 della Corte Costituzionale che riguarda la nostra professione, con particolare riferimento all'attività defensionale dei giovani in materia penale ogniquale volta siano designati quali difensori d'ufficio; so che i giovani praticanti sono particolarmente nel cuore del nostro Sindacato e molti di loro sono iscritti. La Corte Costituzionale ha dichiarato, infatti, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 D.L.G. 28.7.1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) relativa al diritto alla retribuzione del difensore d'ufficio - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione.

E' una sentenza che merita di essere conosciuta e divulgata e ad essa, per un suo attento esame, rinvio tutti i colleghi.

Avv. Franco Offredi

Caro Franco,
grazie per la Tua utilissima segnalazione che interessa non solo i praticanti, così utilmente seguiti dal Sindacato, ma anche tutti noi.

Sono andato a leggere con attenzione la sentenza da Te segnalata ed invito anche gli altri colleghi a farlo; sintetizzandola al massimo detta decisione della Consulta così giustamente statuisce: l'art. 31 D.L.G. 28.7.1989 "lungi dal presentare aspetti di incompatibilità con le scelte operate dal legislatore delegante, costituisce nulla più che il naturale corollario di quanto previsto dalla direttiva 105 della legge-delega, giacché il legislatore delegato ha coerentemente ritenuto che la retribuzione del difensore d'ufficio fosse prescrizione intimamente correlata al fine di assicurare quella "effettività" cui la disciplina della difesa di ufficio doveva essere informata...." (Corte Cost. - Sentenza 4.5.1995 n. 144).



mita TC-680

FAX LASER



FAX FOTOCOPIATRICE MODEM STAMPANTE LASER

VELOCITA' e RISPARMIO

Con la scansione veloce di appena 3 secondi del TC-680 potrete risparmiare tempo e denaro. Il messaggio viene memorizzato in pochi secondi riducendo radicalmente i costi telefonici.

MEMORIA

Usando a pieno la memoria del TC-680, il vostro lavoro d'ufficio sarà più semplice. Inoltre la memoria standard di 1MB è espandibile a 3MB.

LASER

MITA TC-680 è anche una stampante laser (406x392 dpi). Consente quindi stampe perfette in tempi brevissimi.

INTERFACCIA

Possibilità di aggiungere l'interfaccia seriale RS-232C (opzionale) per la connessione con il computer

IL FUTURO E' ADESSO



BEVILACQUA STEFANO

VIA NOLI 12/e • 24125 BERGAMO • TEL. 035/234301 - FAX 035/231538 • CON. ESCL.

mita

VADEMECUM DEL CONDOMINO

Ad agosto le liti di condominio... vanno in ferie.

La Corte Costituzionale concede quarantasei giorni in più per impugnare le delibere di assemblea del condominio.

L'art. 1137 ultimo comma ammette che il condomino assente od il condomino dissenziente possa fare ricorso avverso la delibera del condominio, sotto pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti, per il primo, dalla data della comunicazione, mentre per il secondo dalla data della deliberazione assembleare.

Ma cosa avviene se la delibera assembleare cade nel periodo estivo?

Prima della decisione presa dai giudici della Consulta, se una delibera illegittima veniva presa, per esempio, il 10 di luglio, il condomino interessato doveva impugnare la decisione condominiale nel termine perentorio dei trenta giorni e quindi, entro e non oltre il 9 agosto. L'applicazione sommaria dell'art. 1137 cod. civ. portava a ledere il fondamentale diritto di difesa di quei soggetti che non ritenevano legittime le deliberazioni operate dal resto dei condomini.

I giudici della Consulta sono stati interpellati in ordine a tale questione. La Corte Costituzionale ha ritenuto di ovviare a tali inconvenienti applicando, anche alle liti di condominio, la sospensione dei termini processuali previsti dalla legge n. 742 del 7 ottobre 1969 per i giudizi civili, amministrativi e fiscali e ciò per la difficoltà di farsi assistere da un legale durante le ferie estive.

Per i Giudici della Corte Costituzionale il termine di trenta giorni previsti dall'art. 1137 cod. civ. rendeva particolarmente difficile al condomino, che intendeva annullare le delibere assembleari illegittime, il reperire facilmente un difensore. Infatti, la sospensione dei termini per le liti - previsti dalla sopra citata legge - è stata posta, tra l'altro, per assicurare un periodo di riposo a favore dei tecnici del diritto.

A partire dalla scorsa estate, allora, le liti condominiali resteranno, per così dire, "ibernate" per quarantasei giorni: dal primo di agosto al 15 settembre. Per cui, nel caso indicato più sopra, del condomino che intende opporsi alla delibera assembleare condominiale datata 10 luglio, questi può proporre ricorso entro e non oltre il 24 settembre, in luogo della data del 9 agosto.

Dott. Daniela Gilardi



Festa del ventennale al Casinò

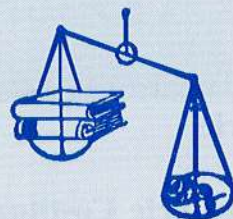


La consegna all'avv. Giovanni Riva (che la ritira quale fratello del defunto e compianto Arnaldo) della targa che il Sindacato ha riservato a tutti i propri ex Presidenti (Avv.ti. Giannetta, Mazzariol, Dolci, Berardesca e G. Terzi)



L'avv. Gabriele Terzi riceve dal Presidente la medaglia istituita dal nostro Sindacato, nell'ambito delle celebrazioni del ventennale, per i soci fondatori e consegnata ai colleghi Giannetta, De Leo, Biressi, Baldassarre, D'Alessio, Losito e Puleri

L'Angolo della poesia



La Vittoria

Nella ricorrenza del Cinquantesimo Anniversario della fine della II^a Guerra Mondiale

«I fatti da noi vissuti appartengono alla Storia specie quando coinvolgono il Popolo cui apparteniamo»

Continuerò ad aprire ampie le strade,
ad accendere lumi di fuoco,
• nella valle solcata dai fiumi che s'intrecciano.

Continuerò a radunare i sassi agli argini
per contenere l'impeto dei flutti spumosi delle acque,
a vigilare con accanto il fucile,
a guidare i carri armati,
ad issare le mani sanguinanti
per strappare al nemico gola e voce.

La vittoria sarà del mio Popolo,
dei figli, delle donne, degli uomini, del mio Popolo libero,
vivo e libero!

Se verrà, questa sera, la tristezza
e si intreccerà con le tenebre della notte
non mi destare
voglio continuare nel mio dormire
sino all'alba per potenziare
il mio coraggio ed il mio impegno per la VITTORIA.

Mario Gannetta

A sera

Essendo giunta la sera, Gesù
disse: Passiamo
su l'altra riva.

Oh! dopo il duro cammino su spiaggia
aspra e selvaggia,
l'arrivo alla beata, Gesù,

riva di pace promessa e consolazione
ai piangenti e doloranti quaggiù.
E così sia, Gesù,

quando giunga la sera.

Ubaldo Riva

Studio d'avvocato

Rotolano le nuvole,
come i miei anni,
alla finestra;
la strada penetra e s'affolla
sul mio lavoro.
Sta sulla scrivania
un vaso: l'acqua ammolle
qualche rosa assopita
in agonia;
sbiadite alle pareti
immagini di morti stupefatte.
Dalla porta, discreti,

entran fardelli di miseria.
Esce di tanto in tanto
amarezza o sorriso.
Alle rose daccanto
mi guarda il viso
ritratto della mia compagna.
Rotolano le nuvole,
come i miei anni,
alla finestra.
Mi macero in quest'isola
fatta di carte e di cemento.
Solo, spesso, mi sento
e la vita mi fugge.

Carlo Longhi

Nuovo amore

Come io debbo dir?
Mare di nubi,
ogni nube un pensiero,
oppure vento leggero,
un pensiero ogni folata?

Oppure di primavera
una corsa di primule
gialle e tremanti lungo la scarpatà?

Non so. Eppure l'immagine beata
si fonde e si confonde,
ed il confine
tra il bello - argento -
ed il velato triste
è un nembo di vento
e non distinguo più.

Pier Alberto Biressi

LEASING

IMMOBILIARE IN COSTRUZIONE
AUTOMOBILISTICO - STRUMENTALE



E' una società della
HYPO
ALPE-ADRIA-BANK

BERGAMO: VIA GAMBIRASIO, 55 - Tel. 035/31.36.66 - Fax 035/31.21.57

HYPO SERVICE. IL LEASING EUROPEO

L'angolo del passato

Il ricordo è fonte di ricchezza; assumerne i valori è portare beneficio a noi stessi

Parliamo dell'Avvocato Costantino Simoncini

Costantino Simoncini, detto Tino (1918 - 1990) trascorre l'adolescenza e l'infanzia a Milano; nel 1936 consegue il diploma di maturità classica presso il Collegio San Carlo di Milano. Si iscrive alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università Statale (allora Regia Università) di Milano; prima di terminare gli studi inizia il servizio militare, partecipando al corso allievi ufficiali presso la Scuola Militare Alpina di Bassano del Grappa. Il 1° settembre 1939 - con il grado di sottotenente - viene assegnato al battaglione Val D'Adige e quindi - con il grado di tenente - al battaglione Vestone del VI Reggimento Alpini.

Combate nella II^a guerra mondiale, oltre che sui fronti francese e greco - albanese, in Russia dal luglio al settembre 1942.

Partecipa alla battaglia di quota 209 di Kotowskij sul fronte del Don e, per il comportamento tenuto, viene decorato con medaglia d'argento al valor militare.

Si sposa, nel 1945, con Bruna De Carlini dalla quale avrà due figli: Carlo e Nicoletta.

Termina gli studi in giurisprudenza, svolge funzioni di Giudice Conciliatore di Clusone, di Vice Pretore Onorario di Bergamo, di Giudice Onorario presso il Tribunale di Bergamo, di

membro di Commissione Tributaria e supera l'esame di procuratore legale.

Si dedica alla professione di avvocato aprendo uno studio legale con il collega Giuseppe Pellegrini, specializzandosi in diritto amministrativo.

Aderisce al partito della Democrazia Cristiana e, tra le numerose cariche ricoperte è dal 1951 al 1956 assessore al personale e alle finanze presso la Provincia di Bergamo, dal 1956 al 1965 è Sindaco di Bergamo, dal 1965 al 1970 è consigliere di amministrazione della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, dal 1970 al 1975 è consigliere regionale della Lombardia e dal 1976 è presidente della Camera di Commercio di Bergamo.

Dal 1983 è consigliere di amministrazione del Credito Bergamasco s.p.a.

Giornalista pubblicista, ha fondato nel 1948 la rivista giuridica "La Corte Bresciana" che ha diretto per dieci anni. Editorialista de "L'Eco di Bergamo", ha collaborato con varie testate ed è

autore di due volumi dal titolo "La Corte di Bisanzio" e "Le Regioni: non ci siamo".



avv. Costantino Simoncini
(1918 - 1990)

Forse non tutti sanno che

Anche quest'anno il Sindacato Provinciale Forense ha organizzato un corso di preparazione agli esami di procuratore legale che si terranno nel mese di dicembre.

Il corso è consistito in esercitazioni pratiche, con l'esame degli elaborati svolti, tenute da Avvocati e Magistrati secondo il seguente calendario:

giovedì 19 ottobre: parere di diritto civile, relatore dott.ssa Laura D'Urbino

giovedì 26 ottobre: parere di diritto civile, relatore dott.ssa Simonetta Bellaviti

giovedì 9 novembre: parere di diritto penale, relatore dott. Angelo Tibaldi

giovedì 23 novembre: atto civile, relatore avv. Piero Nava

lunedì 4 dicembre: atto penale, relatore avv. Antonio Galli.

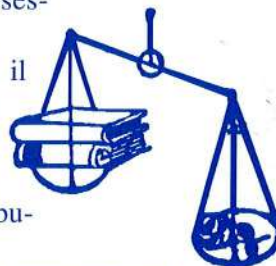
Il corso è stato preceduto da un incontro, tenutosi il giorno 11 ottobre, al quale hanno partecipato il Presidente del S.P.F. avv. Pier Enzo Baruffi, l'avv. Pietro Rivoltella, membro della commissione d'esa-

me per l'anno 1995 e l'avv. Mario Caffi, quale commissario designato per la sessione d'esame 1995/1996.

Come per gli anni passati, il corso è stato gratuito per gli iscritti al Sindacato, mentre i non iscritti hanno versato un modesto contributo.

La partecipazione al corso è stata notevole, ben 78 iscritti!

Cogliamo l'occasione per ringraziare i relatori dott.ssa D'Urbino, dott.ssa Bellaviti, dott. Tibaldi, avv. Nava, avv. Galli per la disponibilità dimostrata e l'impegno profuso: oltre la lezione, infatti, i relatori si sono assunti l'oneroso compito di correggere tutti gli elaborati dei candidati, assegnando un giudizio che potesse essere utile nella verifica della preparazione di ciascuno.



Dott. Proc. Paolo Monari
Dott. Proc. Margherita Caggese

Presupposizione e risoluzione del contratto

La giurisprudenza "locale" offre alcuni interessanti spunti in materia di risoluzione del contratto e presupposizione.

Oggetto della controversia (sottoposta all'esame della Pretura di Bergamo) è un contratto di locazione di parete per l'affissione di tabelloni pubblicitari.

L'impresa contraente ha infatti stipulato con il proprietario di una parete posta su una arteria di grande scorrimento un contratto di locazione in base al quale, a decorrere da una data successiva a quella della stipulazione, si sarebbe fatto luogo all'affissione di tabelloni pubblicitari.

Prima che tale evento potesse tuttavia avverarsi, un concorrente dell'impresa ha acquistato il terreno antistante la parete in oggetto, apponendovi tabelloni pubblicitari che oscurano quasi completamente la parete "de qua".

L'impresa contraente, nell'impossibilità di utilizzare la parete in conformità con lo scopo prefissosi, ha dunque preteso la risoluzione del contratto in applicazione dell'istituto della presupposizione.

Tale istituto, come è noto - introdotto in Italia sulla scorta della teoria della c.d. base negoziale oggettiva di matrice tedesca - consente di riconoscere rilevanza a quelle circostanze, esterne al contratto, che costituiscono il presupposto oggettivo specifico cui è subordinato appunto il vincolo contrattuale.

La presupposizione dunque postula che una situazione di fatto, considerata seppure non espressamente enunciata in sede di stipulazione del negozio, venga successivamente a mutare per il sopravvenire di circostanze indipendenti dalla volontà o attività delle parti e pertanto alle stesse non imputabili.

La regolamentazione di interessi posta in essere nell'esercizio dell'autonomia negoziale viene per tali motivi ad essere privata della base fattuale considerata al momento della conclusione dell'accordo.

L'indagine di fatto prende dunque le mosse dall'interpretazione del contratto che sola consente di determina-

re se una specifica situazione (di fatto o di diritto) sia stata tenuta presente dai contraenti al momento della formazione del consenso onde costituire un presupposto comune agli stessi, la cui sopravvenuta mancanza assume rilievo per l'esistenza ed efficacia del negozio, tanto da costituire legittima causa di risoluzione dello stesso.

La risoluzione del contratto per mancato avveramento del presupposto opera con effetto ex nunc (trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica), in forza del combinato disposto degli artt. 1467 e 1458 c.c.

La chiara sentenza del Pretore di Bergamo conferma che l'istituto in commento - che sia qualificato alla stregua della succitata teoria delle base negoziale oggettiva o della più antica del "rebus sic stantibus" - è suscettivo di positive, proficue ed attuali applicazioni.

Dott. Monica Baranca

Agli avvocati non è concesso il diritto di sciopero?

La Procura della Repubblica di Ivrea è l'unica Procura in Italia ad aver rinviato a giudizio 74 avvocati per il reato di interruzione di pubblico servizio a seguito dello sciopero attuato dalla nostra categoria nella primavera-estate scorsa.

A fondamento della predetta imputazione l'astensione dalle attività processuali.

Se il sovra indicato ufficio voleva apparire originale c'è perfettamente riuscito.

La redazione



la Voce

settimanale di Bergamo

- Cronaca
- Politica
- Attualità
- Sport

Super Parties

a cura di Paolo Corallo

- AZIONE DI SIMULAZIONE E DIVISIONE EREDITARIA -

"Qualora un'azione di simulazione sia strumentale ad un'implicita azione di reintegrazione della legittima e di divisione ereditaria, l'accertamento della eventuale simulazione del negozio interessato, data la natura stessa della controversia, non consente d'ordinario il ricorso a prove diverse da quelle indiziarie e presuntive; il contratto dovrà ritenersi simulato nel caso in cui gli elementi sintomatici in tal senso siano all'uopo notevoli, sia con riguardo al numero, sia con riguardo al contenuto. Insomma, dall'analisi logico-giuridica delle circostanze di causa, valutate non isolatamente ma nel loro complesso e poste in rapporto le une con le altre, si evinca che le parti non vollero in realtà addivenire al tipo di negozio considerato".

(Nel caso di specie il Tribunale, nell'alternativa fra simulazione assoluta e simulazione relativa ed in mancanza di diretti riscontri dai protagonisti - "de cuius" e sua convivente "more uxorio" entrambi deceduti -, ha ritenuto più consono alla comunanza di sentimenti che caratterizzava il rapporto fra le parti, nonché al senso di riconoscenza che il "de cuius" dimostrò di coltivare nei confronti della propria convivente "more uxorio", anche al momento di stendere il testamento olografo in atti, ritenere che il negozio simulato celasse una donazione, come prevista dagli artt. 769 e ss.cod.civ..

L'atto di liberalità trova la sua più ampia e naturale giustificazione anche nella consapevolezza del "de cuius" circa la mancanza di diritti ereditari della sua convivente "more uxorio" e, del resto, rivesta i requisiti di forma di cui all'art. 782 cod. civ..)

Tribunale di Bergamo - Sez. I^a civile - Sentenza del 6.10.1994

Giudice Estensore Dott. Mauro Mocci.

- CONCORRENZA SLEALE E RISARCIMENTO DANNI -

"Non possono essere tutelate sotto il profilo giuridico le trasmissioni di una emittente televisiva qualora, queste ultime, rivestano carattere precario e meramente ripetitivo; ovvero non sia stata effettuata in concreto quell'utilizzazione autonoma e "latu senso" creativa, che pare costituire la "ratio" dell'art. 32 L. 6.8.1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato). L'emittente attrice non potrà neppure invocare la sussistenza di un preuso, qualora risulti illegittimo l'utilizzo del canale di trasmissione da parte della stessa emittente, quanto meno prima dell'entrata in vigore della predetta legge 6.8.1990 n. 223, per non aver la medesima ottemperato all'obbligo sancito dall'art. 403 Codice Postale e non aver allegato documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta comunicazione al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ai sensi della legge 4.2.1985 n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6.12.1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive).

Infatti è evidente, come anche da precedente giurisprudenza-Cass. Sez. I 20.2.1986 n. 1037-, che un'attività illecitamente compiuta, in difetto delle autorizzazioni o abilitazioni previste per legge, non è qualificabile come preuso suscettibile di tutela giuridica".

Tribunale di Bergamo - Sez. I^a Civile - Sentenza del 14.7.1994

Giudice Estensore Dott. Mauro Mocci.

- NULLITA' DEL CONTRATTO -

"Qualora l'azienda ceduta con riserva di proprietà, ex art. 1524 cod. civ., venga alienata dall'acquirente ad un terzo, quest'ultimo, permanendo la proprietà ancora in capo al primo venditore, avrà acquistato "a non domino" e dunque una cosa, altrui. Ma la vendita di cosa altrui, come regolata dall'art. 1478 cod. civ., non è sicuramente nulla, giacché trattasi di fattispecie ad effetti obbligatori: il compratore, infatti, diventa proprietario nel momento in cui il venditore ne acquista la proprietà dal titolare. Sotto altro profilo, in virtù del disposto dell'art. 1524 comma 2° cod. civ., avendo la vendita ad oggetto anche un registratore di cassa (macchinario) ed essendo la vendita superiore a lire trentamila, il primo contratto di cessione - oltre alla data certa, suffi-

ciente per essere opponibile ai creditori del compratore - deve essere trascritto nell'apposito registro tenuto presso la cancelleria del Tribunale. In mancanza di tale formalità, non può che derivare l'inopponibilità del predetto contratto nei confronti del terzo acquirente. Pertanto, l'eventuale istanza di declaratoria di nullità presentata dal primo venditore ed avente ad oggetto il secondo contratto di cessione d'azienda sarebbe infondata".

Tribunale di Bergamo - Sez. I^a Civile - Sentenza del 16.6.1994

Giudice Estensore Dott. Mauro Mocci.

- SEPARAZIONE GIUDIZIALE -

"Non può, in sede di separazione giudiziale, addebitarsi ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento coniugale qualora sia dalla consulenza tecnica, disposta in sede di giudizio, sia dalle risultanze testimoniali emerga un quadro molto problematico, in cui la palese incapacità di entrambi i coniugi di dominare i propri eccessi caratteriali e di ricondurli nei giusti limiti, in nome del superiore interesse della convivenza, ha costituito in ugual misura l'origine del dissesto familiare. Le reciproche incomprensioni, gli atteggiamenti di ripicca o di chiusura ad ogni dialogo costituiscono senza dubbio elementi sintomatici di una sostanziale corresponsabilità nella causazione del venire meno, in modo irrimediabile, della comunione spirituale e materiale dei coniugi.

Tribunale di Bergamo - Sez. I^a Civile - Sentenza del 7.4.1994

Giudice Estensore Dott. Mauro Mocci.

- REGOLAMENTO DI CONFINI -

"La domanda di regolamento di confini va respinta, in virtù del disposto dell'art. 950 ultimo comma cod. civ., qualora venga a mancare, a causa di un comportamento esclusivamente ascrivibile all'attore, il mezzo probatorio che, in ipotesi, avrebbe potuto consentire l'accoglimento delle domande attoree e l'unico dato processuale in possesso del Collegio sia costituito dal frazionamento contestato da parte attrice con l'attuale azione".

(Nel caso di specie l'Istruttore aveva disposto una nuova perizia che non aveva potuto avere svolgimento perché l'attore non aveva versato - a dire del consulente incaricato - l'acconto necessario all'utilizzo di una squadra di rilevatori ed all'uso di uno strumento elettronico).

Tribunale Bergamo - Sez. I^a Civile - Sentenza del 18.11.1993

Giudice Estensore Dott. Mauro Mocci.

- IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE -

L'azione promossa ai sensi dell'art. 263 cod. civ. - Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità - da parte dell'autore del riconoscimento stesso, radica la competenza in capo al Tribunale Ordinario e non a quello dei Minorenni, come, già per precedente giurisprudenza - Cass. 2.10.1987 n. 7527 -, accadrebbe ove il riconoscimento fosse contestato dal figlio naturale. La nomina di un curatore speciale per il minore, in rapporto all'instaurando giudizio di impugnazione da parte di un soggetto diverso dallo stesso minore riconosciuto, compete dunque al Presidente del Tribunale Ordinario e non al Giudice Tutelare e neppure al Tribunale dei Minorenni, dato che la causa è affidata alla cognizione del primo, in quanto l'art. 263 cod. civ., non è richiamato dall'art. 38 disp. att. cod. civ., anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 68 L.4.5.1983 n. 184 (Cfr. Cass. Sez. I 26.5.1990 n. 4919; Cass. Sez. II 7.11.1990 n. 10738).

L'originario vizio che ha inficiato il conferimento della rappresentanza - per la carenza nel Giudice Tutelare del potere di nominare il curatore speciale - travolge ovviamente tutti gli atti conseguenziali, compresa la "vocatio in ius" del convenuto. L'eccezione pregiudiziale presentata da quest'ultimo è dunque fondata e la domanda dell'attore deve essere dichiarata improcedibile".

Tribunale di Bergamo - Sez. I^a Civile - Sentenza del 7.10.1993

Giudice Estensore Dott. Mauro Mocci.

L. UBIALI



*Il meglio
per scrivere*

*Stilografiche • Pennesfera • Matite • Rollerball
Collezionismo*

L. UBIALI

CARTOLERIA

BERGAMO - Viale Papa Giovanni XXIII, 33 • Tel. 035/247927 • Fax 236578